

## CONVENZIONE QUADRO

tra le Parti

**Fondazione Bruno Kessler** - Codice fiscale e P. IVA 02003000227- con sede legale in Trento, via Santa Croce n. 77, rappresentata dall'ing. Andrea Simoni, nato a Tione di Trento (TN) il giorno 10 dicembre 1963, Segretario generale della Fondazione (di seguito "**FBK**");

e

**Istituto Italiano di Studi Germanici** – Codice fiscale 80429910583 e P.IVA 11787331005– con sede legale in Roma, Via Calandrelli, 25 - 00153, rappresentata dal Presidente e Rappresentante Legale prof. Luca Crescenzi, nato a Roma (RM) il giorno 12 gennaio 1961, Presidente dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (di seguito "**IISG**").

Di seguito le Parti se intese congiuntamente

### Premesso che

- FBK ha tra i propri fini istituzionali la promozione della cultura e dell'innovazione che, trasferendo conoscenze e tecnologie, contribuisca alla crescita della comunità e dell'economia trentina nella quale la Fondazione Bruno Kessler è radicata;
- FBK promuove e sviluppa attività di ricerca in vari settori, principalmente nelle tecnologie per l'informazione, nei materiali avanzati e nei microsistemi;
- IISG è un Ente Pubblico di Ricerca che ha tra i propri fini istituzionali quello di svolgere ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune

europea;

- Le Parti sono interessate alla costituzione di un Osservatorio delle relazioni italo-germaniche, denominato «Osservatorio SICIT» («Osservatorio sullo stato dell'informazione e della comunicazione italo-tedesca»), finalizzato allo studio e all'analisi dell'informazione diffusa in Italia e Germania e dello stato della comunicazione e dell'interazione fra i due Paesi, con particolare riferimento alla realtà della ricerca. In un'ottica più ampia, il progetto mira ad allargare il suo campo d'osservazione alle interazioni comunicative fra nord e sud europeo;
- FBK e IISG, nel quadro sopra descritto, hanno avviato una reciproca conoscenza orientata all'individuazione di punti di contatto tra le rispettive competenze, anche alla luce delle competenze presenti nel contesto del sistema trentino della ricerca;
- dichiarando detta premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Articolo 1 – Oggetto della convenzione**

Con il presente accordo, FBK e IISG instaurano un rapporto di collaborazione e/o di servizio finalizzato all'individuazione, elaborazione ed attivazione delle specifiche attività necessarie alla costituzione, al mantenimento tecnologico dell'Osservatorio menzionato in premessa.

La finalità del progetto è lo studio e l'analisi dell'informazione diffusa in Italia e Germania e dello stato della comunicazione e dell'interazione (con particolare riferimento alla realtà della ricerca) fra i due Paesi. Su un piano temporale più ampio il progetto mira ad allargare il suo campo d'osservazione alle interazioni comunicative fra nord e sud europeo.

Il progetto intende studiare su base quantitativa e qualitativa (attraverso la misurazione dell'intensità dell'informazione e della sua affidabilità pesata mediante una griglia di valutazione appositamente elaborata) in grado di misurare l'insorgenza, le dinamiche di sviluppo e intensificazione, le trasformazioni e la diffusione degli elementi informativi che determinano il diffondersi di distorsioni nell'immagine reciproca dell'Italia e della Germania con lo scopo di contribuire a creare un più favorevole terreno d'intesa, adatto al miglioramento del trasferimento di conoscenze e informazioni da un paese all'altro.

Lo studio di questi fenomeni prevede il monitoraggio costante dei contenuti forniti dall'informazione ai cittadini dei due Paesi (attraverso l'analisi dei contenuti della carta stampata, dell'informazione mediata dai social networks e degli strumenti di comunicazione audiotelevisivi), nonché l'analisi delle conseguenze che tali contenuti determinano nel formarsi del giudizio pubblico sulle azioni politiche, economiche, sociali, culturali e scientifiche dei due Paesi (i quali, costituendo due realtà essenziali del nord e del sud dell'Europa, finiscono per avere un valore rappresentativo per il settentrione e il meridione europei).

Il contributo tecnologico alla costituzione dell'Osservatorio è duplice, il primo è relativo alla realizzazione di una piattaforma per la gestione dei contenuti digitali, il secondo prevede attività di ricerca finalizzate a funzionalità avanzate della piattaforma stessa.

La piattaforma dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti funzionali di alto livello:

1. Gestire il flusso quotidiano dei contenuti in formato digitale (carta stampata, informazione mediata dai social networks e strumenti di comunicazione audiotelevisivi) utili al monitoraggio dell'Osservatorio.
2. Fornire agli esperti di analisi funzionalità di ricerca e di aggregazione dei contenuti rispetto ad alla griglia di valutazione adottata dal progetto.

La piattaforma comprende tre componenti principali:

1. *Infrastruttura per la gestione dei contenuti:*
2. *Tagging automatico di metatadi semantici*, da precisare con maggiore dettaglio in fase di definizione dei requisiti del progetto, in particolare della griglia di valutazione.
3. *Aggregazione di contenuti.*

Nel caso di ideazione di progetti di ricerca e sviluppo, FBK e IISG potranno avvalersi di partner privati, secondo modalità da determinare negli appositi Accordi applicativi di cui all'articolo successivo.

## **Articolo 2 – Accordi applicativi**

Il rapporto tra la FBK e IISG si svolgerà sulla base di attività definite in appositi Accordi applicativi, anche nella forma di Partnership di progetto, che preciseranno in dettaglio l'oggetto delle attività che saranno svolte da entrambe le Parti, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa e finanziaria, i relativi responsabili, nonché gli eventuali regimi di proprietà intellettuale ed industriale, fatto salvo quanto già concordato nel presente atto al successivo art. 4.

Detti Accordi applicativi, una volta approvati e sottoscritti da entrambe le Parti, diverranno parte integrante della presente Convenzione.

### **Art. 3 - Riservatezza**

Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia modo precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data di effettiva trasmissione. L'obbligo alla riservatezza non si applica alle informazioni:

- che le Parti già detengono, senza alcun obbligo alla riservatezza, al momento della definizione degli Accordi applicativi;
- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che le Parti sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- che sono fornite dopo la conclusione del presente accordo.

Le Parti agiranno, per quanto possibile e ragionevole, al fine di garantire la riservatezza; in particolare, le informazioni riservate saranno fornite esclusivamente ai dipendenti che le richiederanno in funzione del corretto svolgimento dell'attività prevista. Le Parti s'impegnano inoltre a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni interne (in particolare argomenti tecnici, progettuali, operativi ed organizzativi) di cui esse potrebbero venire al corrente nell'esecuzione della propria attività. Le Parti s'impegnano infine a conservare la documentazione in modo idoneo a garantirne la riservatezza.

#### **Articolo 4 – Proprietà dei risultati**

E' espressamente inteso che conoscenze e diritti anteriori (con ciò intendendosi tutte le conoscenze e/o dati relativi ai processi e mezzi tecnici, di qualunque natura e/o supporto essi siano, di cui ciascuna Parte è proprietaria e/o di cui essa ha la piena disponibilità al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e che essa utilizzerà realmente per l'esecuzione di studi, delle realizzazioni e delle prove di sua competenza che sono oggetto del presente accordo, nonché i relativi diritti o titoli di proprietà industriali e/o diritti d'autore in grado di proteggere completamente o parzialmente dette conoscenze anteriori) resteranno in piena ed intera proprietà della Parte alla quale appartengono e non potranno essere utilizzati dall'altra Parte che per le attività previste nell'ambito della presente convenzione.

#### **Articolo 5 - Pubblicazioni**

Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso alla altra Parte e richiederne l'assenso, senza il quale non potrà procedere alla pubblicazione o divulgazione. In tal caso dovrà comunque essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito della presente convenzione.

#### **Articolo 6 - Accesso ai locali**

Ciascuna Parte consentirà al personale dell'altra, operante nel quadro della presente convenzione, l'accesso ai propri locali, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. In ogni caso, valgono norme e regolamenti della Parte ospitante.

### **Articolo 7 - Responsabilità**

In relazione all'attività prestata, le Parti restano reciprocamente sollevate da responsabilità per ogni evento dannoso che possa accadere all'altrui personale e/o beni durante la permanenza presso i rispettivi locali e lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo salvo i casi di dolo o colpa grave.

### **Articolo 8 - Durata**

Le Parti concordano che la presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla firma più recente del presente documento.

Al termine di detto periodo, le Parti contraenti potranno eventualmente rinnovare la convenzione per un periodo di durata da concordarsi.

### **Articolo 9 - Recesso**

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, da notificarsi all'altra Parte mediante posta elettronica certificata.

In tal caso le attività in corso verranno proseguite secondo quanto previsto dai relativi Accordi applicativi.

### **Articolo 10 - Modifiche**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi legali rappresentanti.

### **Articolo 11 - Foro competente**

Le Parti concordano che qualunque controversia relativa al presente contratto verrà deferita al Giudice Ordinario competente per valore del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

### **Articolo 12 – Firme e spese contrattuali**

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente in unico originale e soggetto a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico delle parti in quote uguali. Al versamento all'Erario provvede FBK in modalità virtuale. IISG si impegna a corrispondere a FBK un importo pari alla metà dell'imposta, da versare con bonifico bancario a seguito di apposita richiesta di pagamento.

Roma, 9 dicembre 2020

**Fondazione Bruno Kessler**

il Segretario generale

- Andrea Simoni -

**Istituto Italiano di Studi Germanici**

il Presidente

- Luca Crescenzi -